



**REGIONE DEL VENETO**

giunta regionale  
7<sup>a</sup> legislatura

Presidente  
V. Presidente  
Assessori

Giancarlo  
Fabio  
Renato  
Giancarlo  
Marialuisa  
Antonio  
Marino  
Massimo  
Raffaele  
Antonio  
Floriano  
Ermanno  
Raffaele

Galan  
Gava  
Chisso  
Conta  
Coppola  
De Poli  
Finozzi  
Giorgetti  
Grazia  
Padoin  
Pra  
Serrajotto  
Zanon

## Deliberazione della Giunta

n. 1562 del 26 MAG. 2004

Segretario

Antonio

Menetto

OGGETTO: Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti (art. 4, legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23).

L'Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta riferisce quanto segue:

L'art. 4 della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, prevede che la Giunta regionale entro centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, avvenuta il 12 novembre 2003, sentite la Conferenza permanente Regione - Autonomie locali e la competente commissione consiliare, adotti i criteri e le direttive relativi all'ammodernamento della rete stradale di carburanti.

Si è pertanto elaborata la presente proposta di criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti che, di fatto, sostituisce il Piano regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3, di cui costituisce la naturale prosecuzione, opportunamente aggiornata.

Appare quindi corretto che prima di entrare nel merito del nuovo provvedimento vengano evidenziati i principali obiettivi raggiunti dalla precedente programmazione di settore. In particolare, nel periodo 1998/2002 la rete stradale carburanti si è così modificata: gli impianti sono passati da 2301 a 1826 con la chiusura di 475 unità; gli impianti eroganti gasolio ammontano oggi al 94% della rete, mentre quelli dotati di apparecchiature self-service hanno raggiunto le 1106 unità con un incremento di 399 nuovi impianti. L'erogato medio annuo per impianto è passato da 1.236.000 a 1.673.000 litri.

Le modificazioni nella consistenza e nella struttura della rete hanno portato ad un assestamento dalla stessa verso tipologie di impianto in grado di fornire un servizio più completo all'utenza, pur non dimenticando il ruolo assolto dalle tipologie minori nel garantire, con continuità, la presenza del servizio sul territorio.

Va sottolineato che le trasformazioni citate non hanno modificato l'accessibilità degli utenti al servizio, che si presenta equilibratamente distribuito su tutto il territorio regionale.

La proposta in esame conferma il ruolo centrale delle Province nella pianificazione del settore sia attraverso la facoltà di avanzare alla Giunta regionale proposte di razionalizzazione della rete, che

con l'attivazione di una continua attività di monitoraggio diretta all'aggiornamento dell'evolversi della rete con riferimento alla localizzazione degli impianti ed alle loro caratteristiche.

In questo contesto viene enfatizzato il ruolo del Comune come sede privilegiata per l'attivazione del processo di ammodernamento della rete stradale carburanti in quanto le relative competenze amministrative sono integrate con l'attività di pianificazione "comunale", sia pure a supporto di quella regionale.

Le novità inserite nella proposta in esame si possono così riassumere:

- 1) maggior correlazione tra P.R.G. e impianti stradali di carburanti per una più corretta e completa programmazione nel territorio comunale (art. 5);
- 2) regolamentazione della dimensione delle strutture da installare all'interno degli impianti prevedendo un massimo di 1200 mc per gli impianti siti in zona agricola (art. 6);
- 3) definizione della ristrutturazione degli impianti esistenti al fine di pervenire ad una rete efficiente e moderna (artt.7, 16 e 17);
- 4) l'obbligo per i nuovi impianti di dotarsi di servizi all'automobile (lavaggio, gommista, elettrauto ed officina) e all'automobilista (negozi, bar ed edicola) situati all'interno di impianti stradali con particolari caratteristiche, quali superficie minima e distanza minima da attività commerciali similari, anche in deroga ai piani comunali di settore (artt.8, 13, 14 e 16);
- 5) una nuova regolamentazione delle distanze minime fra impianti prevedendo anche la possibilità dell'installazione di impianti uno di fronte all'altro, al fine di evitare il più possibile attraversamenti stradali (art. 10);
- 6) regolamentazione della chiusura o dello spostamento degli impianti incompatibili con il territorio al fine di pervenire al completamento della ristrutturazione (art. 11);
- 7) aggiornamento delle norme riguardanti il rilascio di nuove concessioni (artt. 13 e 14) e l'installazione di nuovi impianti lungo le grandi direttrici di traffico (art.18);
- 8) introduzione di una norma per la salvaguardia e la tutela dei beni ambientali e architettonici (art. 15);
- 9) introduzione di una normativa più permissiva per quanto riguarda i prodotti petroliferi meno inquinanti, come il metano ed il gpl. Infatti, per tali prodotti è previsto uno sviluppo della rete in tutto il territorio regionale salvo il rispetto di distanze minime e di una densità minima di popolazione, prevedendo per tali prodotti la possibilità del potenziamento di impianti anche uno di fronte all'altro. A tale scopo i comuni del Veneto sono stati suddivisi in tre fasce a seconda del numero degli abitanti stabilendo, all'interno di ogni fascia, distanze minime tra impianti (artt. 19 e 20);
- 10) una nuova normativa per gli impianti ad uso privato conseguente all'emanazione del D.Lgs.11 febbraio 1998, n. 32 che, all'art 3, comma 10, ha parificato l'impianto ad uso privato a quello stradale (artt. 21 e 22);
- 11) introduzione di una verifica annuale dei risultati in ordine all'attuazione del processo di razionalizzazione della rete (art. 24).

Si evidenzia che sull'allegata proposta di criteri e direttive, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, sono stati acquisiti ai sensi dell'art. 12, lett. a), della legge regionale n. 23/03, i pareri favorevoli della Commissione Regionale Carburanti in data 16 marzo 2004, della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali in data 21 aprile 2004 nonché della Commissione Consiliare competente in data 20 maggio 2004.

L'Assessore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta Regionale, con il proprio parere favorevole, il seguente provvedimento

## LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore Assessore alle politiche per l'agricoltura, commercio e artigianato Arch. Giancarlo Conta, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2, dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale;
- Visto il D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e sue modificazioni recante norme in materia di razionalizzazione del sistema di distribuzione di carburanti;
- Visto l'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57 recante norme per l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti;
- Visto il Decreto del Ministro delle Attività Produttive con il quale viene approvato il Piano nazionale recante le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti;
- Vista la legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 "Norme per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti";
- Sentita la Commissione Consultiva Regionale Carburanti nella seduta del 16 marzo 2004;
- Sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali nella seduta del 21 aprile 2004;
- Visto il parere della Commissione Consiliare competente espresso nella seduta del 20 maggio 2004;
- Ritenuto di accogliere le osservazioni avanzate dalla Commissione Consiliare competente giusto allegato 1 della presente deliberazione

## D E L I B E R A

1. di approvare i "Criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti" di cui all'allegato 1, che forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre la pubblicazione della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Sottoposto a votazione il provvedimento viene approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO  
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE  
On. Dott. Giancarlo Galan

**ALLEGATO 1**

**DELLA D.G.R. N. 1562 DEL 26 MAGGIO 2004**

**CRITERI E DIRETTIVE PER LA RAZIONALIZZAZIONE E  
L'AMMODERNAMENTO DELLA RETE DISTRIBUTIVA DI  
CARBURANTI**

## ART. 1 CONTENUTI

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dal D.M. 31 ottobre 2001, dal D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 e sue successive modificazioni ed integrazioni e dalla L.R. 23 ottobre 2003, n. 23, i presenti Criteri fissano i principi fondamentali per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburante, allo scopo di assicurare il miglioramento dell'efficienza - efficacia della rete e la garanzia del servizio pubblico da perseguire in coerenza con le scelte effettuate dalla Regione Veneto in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente.
2. I Criteri si prefiggono, inoltre, un modello di articolazione territoriale della rete che, nella salvaguardia degli investimenti effettuati, risponda alle esigenze della domanda favorendo l'integrazione territoriale degli impianti con le attività residenziali, produttive e di servizio. In particolare, si intende sollecitare tutte le trasformazioni della rete in grado di renderla omogenea, in termini di prestazioni e di servizi offerti, a quella europea e di agevolare quegli interventi, quali l'erogazione del metano e del gas di petrolio liquefatto (gpl), che contribuiscono al miglioramento della qualità dell'ambiente.
3. La relazione tecnica e l'allegato statistico fanno parte integrante dei Criteri.

## ART. 2 FINALITÀ DEI CRITERI

1. Gli obiettivi dei Criteri sono:
  - a) il miglioramento del servizio di erogazione mediante una razionale dislocazione degli impianti;
  - b) la tutela dei beni culturali, storici ed ambientali - con riferimento anche ai "centri storici" - attraverso l'eliminazione delle cause di incompatibilità o la chiusura degli impianti non compatibili con l'ambiente in cui sono collocati;
  - c) il soddisfacimento della domanda diffusa sul territorio favorendo la presenza degli impianti nei piccoli centri, nelle località isolate e in quelle caratterizzate dal turismo stagionale, con particolare riferimento agli ambiti territoriali "turistici";
  - d) il miglioramento delle condizioni di operatività della rete agevolando sia l'adozione di tutte le misure necessarie per la modernizzazione della rete con l'introduzione delle innovazioni tecnologiche in termini di erogazione del prodotto e di modalità di pagamento nonché di strutture necessarie per la salvaguardia della salute degli addetti e dell'utenza che lo sviluppo di autonomi servizi all'auto e all'automobilista e di attività commerciali integrative;
  - e) l'aumento della rete di distribuzione di metano tale da soddisfare le esigenze della domanda in formazione ai fini di un contenimento dell'inquinamento;
  - f) la realizzazione di un'equilibrata distribuzione sul territorio regionale degli impianti gpl per dotare le numerose zone che ne sono sprovviste;
  - g) la realizzazione di impianti stradali di carburante secondo criteri di fluidità del traffico e, quindi, della maggior sicurezza dell'impianto stesso.

## ART. 3 EFFICACIA

1. Il presente provvedimento produce effetti per un anno dalla data della sua pubblicazione nel B.U.R. e comunque fino all'entrata in vigore dei nuovi "criteri e direttive per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva di carburanti".

ART. 4  
DIMENSIONAMENTO DELLA RETE STRADALE CARBURANTI

1. Al fine del conseguimento delle finalità di cui all'art. 2 l'indice di elasticità (il rapporto tra la capacità di erogazione e la quantità di prodotto erogato) regionale dovrà scendere al di sotto di 1,80 (alta economicità) con conseguente venduto medio per impianto di 1.625 mc. (sulla base di un consumo regionale di 3.100.000 mc) e un numero di impianti non superiore a 1.910.
2. Sulla base dell'erogato globale dell'anno 2002 il numero massimo di impianti stradali di carburanti ammissibile per ciascun bacino provinciale è il seguente:  
(come modificato dalla D.G.R. 18 marzo 2005, n. 978)

<b>COD. PROVINCIA</b>	<b>PROVINCE</b>	<b>NUMERO</b>
25	Belluno	138
28	Padova	369
29	Rovigo	145
26	Treviso	350
27	Venezia	292
23	Verona	370
24	Vicenza	352
	<b><u>REGIONE</u></b>	<b><u>2.016</u></b>

3. E' stato inoltre determinato il numero massimo di impianti stradali di carburanti ammissibile per ciascun Comune. Tale dato viene riportato nella tabella 1 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
4. Non può essere negata l'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto stradale di carburante se non viene superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun Comune dalla citata tabella 1.
5. Nel caso di superamento di tale soglia, l'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto è assentita a condizione che non sia superato il numero massimo di impianti previsto al comma 2 per ciascun bacino provinciale.
6. La Provincia, nel determinare il numero degli impianti esistenti, deve considerare il più elevato dei valori tra il numero degli impianti esistenti ed il numero massimo di impianti ammissibile per ciascun comune in base alla citata tabella 1.
7. In presenza di domande concorrenti il parere della Provincia dovrà essere espresso tenendo conto delle seguenti priorità:
  - a) iniziativa che prevede la chiusura di un impianto nella provincia purché non sia l'unico del comune, con esclusione degli impianti ricadenti nelle fattispecie di cui all'art. 3, comma 3, della l.r. 23/03;
  - b) comune interessato ad una nuova viabilità di interesse provinciale, regionale o statale;
  - c) comune interessato ad un consistente sviluppo economico comportante nuovi insediamenti produttivi in nuove zone comunali;
  - d) comune interessato ad elevato incremento della popolazione residente;
  - e) comune con il più alto erogato medio per impianto;
  - f) comune con il più alto numero di abitanti;
  - g) la domanda che, a parità di condizioni è stata presentata per prima.
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento la Giunta regionale, su proposta dei Comuni per il tramite delle Province, può modificare il numero massimo di impianti previsti per ciascun bacino e per ciascun comune.

ART. 5  
ZONE OMOGENEE COMUNALI

1. Il territorio comunale, in rapporto al tipo di impianti consentiti, viene ripartito in quattro zone omogenee.

Zona omogenea 1:

- (caratterizzata come centro storico ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, zona A, e cioè le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale o di porzioni di esso, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi). L'impianto assolve ad una funzione di servizio nei confronti degli utenti "itineranti", oltre che di quelli che hanno la loro abituale dimora nei centri storici stessi. In tale zona, date le caratteristiche particolari dell'ambiente del centro storico ed il difficile inserimento di strutture tecnologiche quali quelle dei distributori di carburante, non sono consentite nuove installazioni; per gli impianti esistenti che presentano le incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3, lett. f), della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, deve essere disposta l'eliminazione delle condizioni che la determinano, attraverso la realizzazione di idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo delle strutture o, in caso di impossibilità, la chiusura del medesimo.

Zona omogenea 2:

- (caratterizzata come zona residenziale di completamento e/o di espansione, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, zone B e C, e cioè le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dalla zona 1, tenendo presente che si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 % (un ottavo) della superficie fondiaria della zona nella quale la densità territoriale non sia superiore a 1,5 mc/mq, nonché le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità suddetti). L'impianto assolve prioritariamente alla funzione di fronteggiare la domanda in relazione ad un'utenza "stanziale". Sono ammissibili, pertanto, impianti con prevalente dotazione di servizi al veicolo. E' necessario l'inserimento, nelle norme tecniche di attuazione di ciascun P.R.G., di idonee disposizioni che consentano una corretta allocazione degli impianti nel contesto abitativo, al fine di eliminare o limitare quanto più possibile ogni causa di inquinamento.

Zona omogenea 3:

- (caratterizzata da zone per insediamenti produttivi, commerciali e direzionali, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, zona D nonché la zona F, e cioè le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale). L'impianto assolve prioritariamente un compito di rifornimento, congiuntamente allo svolgimento di altre attività. Sono ammissibili, pertanto, impianti con annesse attività commerciali per prodotti riferiti prevalentemente al mezzo e con la creazione anche di centri integrati destinati anche alla vendita di più prodotti unitamente a servizi commerciali rivolti al veicolo e alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili). Per quanto riguarda la zona F le Norme Tecniche di attuazione del P.R.G. debbono individuare le aree in cui è ammissibile l'insediamento di impianti.

Zona omogenea 4:

- (caratterizzata da zone agricole, ai sensi dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, zona E, e cioè le parti del territorio destinate ad usi agricoli, con esclusione di quelle in cui, fermo restando il carattere agricolo delle stesse, il frazionamento della proprietà richiede insediamenti da considerare come zona diversa ai sensi del presente articolo). L'impianto assolve prioritariamente la funzione di fronteggiare la domanda "itinerante". Sono ammissibili, pertanto, impianti dotati prevalentemente di attrezzature per i servizi alla persona (negozi, edicole, bar, ristoranti e simili) anche se non vengono esclusi alcuni servizi essenziali ai veicoli. Tali impianti possono essere inseriti anche fuori dalle fasce di rispetto stradale. Per quanto riguarda, invece, la zona "E4" si applicano le disposizioni previste per la zona C.

## ART. 6 SUPERFICI EDIFICABILI

1. Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di carburante, ad eccezione della pensilina in quanto volume tecnico, non devono superare i 5 metri di altezza, non possono occupare più del 10% della superficie complessiva dell'area destinata all'impianto stesso e non possono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone all'interno delle quali ricadono. Pertanto, non devono essere superati gli indici di edificabilità previsti per le zone B, C1, C2, D e F. Nella zona E, invece, è consentito edificare un massimo di mc. 1.200, anche fuori dalla zona di rispetto stradale, a condizione che una volta chiuso l'impianto la struttura venga smantellata. Va precisato che per la zona E4 si applicano gli indici previsti per la zona C2 a minore indice di edificabilità tra quelle previste dal P.R.G.

## ART. 7 RISTRUTTURAZIONE DELL'IMPIANTO

1. Si ha ristrutturazione di un impianto di carburante quando l'intervento comporti, nell'arco di 12 mesi, lo spostamento delle colonnine e dei serbatoi nonché l'ampliamento del fabbricato.
2. Gli impianti esistenti, oggetto di ristrutturazione ai sensi del comma precedente, devono adeguare la superficie minima a quella prevista all'art. 9, comma 1, lett. b), mentre gli impianti esistenti che vengono dotati dei servizi all'auto e all'automobilista nonché di attività commerciali devono adeguare la superficie minima a quella prevista all'art. 9, comma 1, lett. c) del presente provvedimento.
3. Qualora si volessero dotare gli impianti già esistenti di dispositivi self-service post-pagamento, bisogna installare anche in questo caso autonomi servizi all'auto e all'automobilista nonché autonome attività commerciali aventi una superficie di vendita non inferiore a 30 mq. e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Devono essere comunque rispettati gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale regionale.

## ART. 8 TIPOLOGIE MINIME DI IMPIANTO

1. I requisiti minimi per l'appartenenza di ciascun impianto alla tipologia definita all'art. 14, comma 1, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23 sono i seguenti:
  - la presenza di almeno quattro colonnine a semplice o doppia erogazione oppure due colonnine a multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di



pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;

- la presenza delle attrezzature self-service pre e post pagamento;
  - la presenza di un punto aria;
  - la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
  - la presenza di una superficie coperta di almeno 100 mq per locali destinati agli addetti con relativo spogliatoio, servizi igienici per gli stessi e per gli automobilisti, deposito per olio lubrificante;
  - la presenza di uno o più servizi all'automobile quali lavaggio, grassaggio, gommista, elettrauto, officina riparazioni e servizi similari nonché di una o più autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 114/1998 (negozi, bar, edicole) secondo le modalità fissate al successivo art. 13, comma 4.
2. I requisiti minimi per gli impianti non serviti, ossia gli impianti funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre-pagamento da installarsi nelle aree carenti di servizio di cui all'art. 14, sono i seguenti:
- la presenza di almeno due colonnine a semplice o una a doppia o multipla erogazione con idoneo spazio (da computarsi nell'area di pertinenza dell'impianto al di fuori della sede stradale) per l'effettuazione del rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse;
  - la presenza delle attrezzature self-service pre-pagamento;
  - la presenza di un punto aria e di un punto acqua;
  - la presenza di un cartello recante la dicitura "impianto non servito";
  - la presenza di una pensilina per offrire riparo durante l'effettuazione del rifornimento;
  - la presenza di un locale dotato di servizio igienico per gli automobilisti.

## ART. 9 SUPERFICIE MINIMA

1. La superficie minima di insediamento dei nuovi impianti stradali, di quelli ristrutturati e di quelli dotati di attività non-oil in relazione alla zonizzazione del territorio comunale, così come regolamentata all'art. 5 è definita, salvo deroga motivata del 10%, dal seguente prospetto:

Superficie in mq	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
a) Impianto di cui art.14 L.R. 23/03	2000	3000	4000
b) Impianto ristrutturato	1000	1500	2000
c) Impianto con attività non-oil	800	1200	1600
d) Impianto non servito	500	600	800

2. Nel calcolo della superficie non vanno compresi gli accessi dell'impianto (corsie di accelerazione e di decelerazione). Le domande dovranno contenere una planimetria in scala 1:200 e 1:500 da cui risulti il rispetto dei limiti indicati.
3. Sono ammesse deroghe motivate alle superfici relative all'impianto servito nella misura massima del 50% nei Comuni montani.
4. Il Comune, in considerazione di particolari esigenze e limitatamente ai casi di ristrutturazione, può avanzare alla Giunta regionale motivata proposta di ulteriore deroga alla superficie minima di cui al comma 1, nella misura massima del 10%. La Giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta, sentita la Commissione Consultiva regionale Carburanti.

ART. 10  
DISTANZA MINIMA DAGLI IMPIANTI

1. Tutti i nuovi impianti stradali di carburante, ad eccezione di quelli eroganti solo metano, dovranno rispettare le distanze minime, in metri lineari, come definite, salvo deroga motivata nella misura massima del 10%, dalla seguente tabella:

	ZONA 2	ZONA 3	ZONA 4
Comuni fino a 10.000 abitanti	1000	2000	4000
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	800	1600	3000
Comuni oltre 50.000 abitanti	600	1200	2000

2. Nei Comuni montani sono ammesse deroghe motivate rispetto ai limiti di distanza indicati nella tabella, nella misura del 50% per gli impianti situati nella zona 4; nella misura del 30% per quelli situati nella zona 3 e del 20% per quelli situati nella zona 2.
3. Le distanze vanno misurate, fra gli accessi degli impianti sulla viabilità pubblica principale di scorrimento, con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est ovest). Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza, da un impianto esistente, inferiore a quella fissata al comma 1, i due impianti siano localizzati in comuni o zone omogenee comunali diverse, la distanza minima da rispettare è eguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ognuna delle zone. Agli effetti della misurazione delle distanze non va considerata l'eventuale viabilità interna ad aree di pertinenza ad attività commerciali, industriali, artigianali etc. ancorché pubblica o di uso pubblico.
4. Non sono definite le distanze per la zona omogenea comunale 1 (centro storico) perché in tale zona non sono possibili insediamenti di nuovi impianti.

ART. 11  
INCOMPATIBILITA' DEGLI IMPIANTI ESISTENTI

1. Allo scopo di perseguire l'obiettivo dell'ammodernamento del sistema distributivo i Comuni, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, devono sottoporre a verifica gli impianti esistenti al fine dell'accertamento delle incompatibilità di cui all'art. 3, comma 3, della L.R. 23/03. Copia del verbale di verifica è trasmessa alla Provincia.
2. Il Comune, verificata l'esistenza di una delle fattispecie d'incompatibilità, trasmette al titolare dell'impianto incompatibile, alla Provincia, all'Ufficio Tecnico di Finanza e al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, nonché all'Ente proprietario della strada, le risultanze della verifica con indicati i termini, non superiore a 3 mesi per la presentazione del progetto di adeguamento e a sei mesi dall'approvazione di tale progetto, entro i quali le incompatibilità devono essere eliminate. Trascorso inutilmente anche uno solo dei termini prescritti senza che le incompatibilità siano state rimosse, il Comune revoca l'autorizzazione.
3. Il provvedimento di revoca, da trasmettere in copia alla Provincia, all'Ufficio Tecnico di Finanza ed al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco competenti per territorio, deve contenere l'ordine alla disattivazione e allo smantellamento dell'impianto, al ripristino delle aree alla situazione originaria e alla rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto situate sopra suolo e sottosuolo nonché l'obbligo di produrre, ai sensi e con le modalità di cui alla DGR 3 ottobre 2003, n. 2922, adeguata documentazione attestante il non superamento delle concentrazioni massime ammissibili di sostanze inquinanti o, se

necessario, di effettuare la bonifica dell'area. Tali operazioni non possono protrarsi oltre i dodici mesi dalla data di comunicazione del provvedimento di revoca.

4. Qualora il numero di impianti esistenti nel comune sia superiore a quello massimo definito ai sensi del precedente art. 4, il Comune procede direttamente alla revoca dell'impianto incompatibile non sanabile.
5. Le verifiche di cui ai commi 1, 2 e 3 esauriscono quelle di cui all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. 11.2.1998, n. 32, così come modificato dall'art. 3, comma 1, del D.Lgs. n. 346/99.
6. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche di cui all'art. 3, comma 2, della L.R. 23/03 possono procedere solo qualora sia stata effettuata la verifica o, in mancanza, abbiano presentato al Comune un'autocertificazione con allegata perizia giurata attestante di non ricadere in alcuna delle fattispecie di incompatibilità di cui al citato art. 3 comma 3 della L.R. 23/03.

## ART. 12 DOMANDE CONCORRENTI

1. Sono da considerare concorrenti fra loro le domande presentate entro sessanta giorni dalla data di presentazione della prima di esse. Qualora le domande siano carenti della documentazione di rito il termine di sessanta giorni decorre dal giorno di presentazione al Comune della documentazione integrativa di una delle domande.

## ART. 13 NUOVI IMPIANTI

1. I nuovi impianti devono possedere i requisiti previsti agli artt.8, 9 e 10 del presente provvedimento. Le attività commerciali devono avere una superficie di vendita non inferiore a mq 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Devono comunque rispettare gli indirizzi e criteri contenuti nella programmazione urbanistico-commerciale regionale.
2. Il Comune, nel caso di particolare conformazione morfologica del territorio comunale, può presentare alla Giunta regionale una motivata proposta di variazione dei requisiti di cui ai precedenti artt. 8, 9 e 10 per gli impianti siti nel proprio territorio. La Giunta regionale decide entro novanta giorni dal ricevimento della proposta, sentita la Commissione Consultiva regionale Carburanti.
3. Le domande fra loro concorrenti devono essere accolte in base al seguente ordine di priorità:
  - I. quella che impiega gestori di impianti siti nello stesso comune e sottoposti a chiusura ai sensi dell'art. 11;
  - II. quella che presenta impianti con la più completa gamma di prodotti;
  - III. quella che garantisce la presenza del maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;
  - IV. quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.
4. L'impianto deve essere attivato, a pena di revoca del provvedimento autorizzatorio, entro dodici mesi dal rilascio dell'autorizzazione all'installazione e del permesso di costruire. Tale termine va applicato anche per le autorizzazioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento. I Comuni non possono autorizzare l'installazione di un impianto condizionata ad eventi futuri.

ART. 14  
AREE CARENTI DI SERVIZIO

1. Nelle località di minore consistenza demografica, sprovviste di servizio di carburanti, site all'interno di Comuni facenti parte delle Comunità Montane, Isolane e di Arcipelago può essere autorizzato l'installazione di un impianto stradale di carburante dotato di servizi all'auto e all'automobilista nonché di attività commerciali o, in alternativa, di un impianto stradale di carburante non servito, ossia funzionante esclusivamente con il sistema del self-service pre-pagamento.
2. Nei Comuni sprovvisti di impianti è possibile installare un impianto stradale di carburante non servito, ossia funzionante esclusivamente con il sistema del self-service pre-pagamento, con l'avvertenza che, qualora in un momento successivo venga autorizzato un nuovo impianto di cui all'art. 14 della L.R. 23/03, l'impianto non servito deve essere trasformato in impianto servito o chiuso entro 6 mesi dall'apertura del nuovo impianto.
3. Gli impianti attualmente funzionanti esclusivamente con il sistema self-service pre-pagamento che si trovano in località diverse da quelle di cui ai commi 1 e 2 devono essere trasformati, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento, in impianti serviti anche attraverso la dotazione di servizi all'auto e all'automobilista, nonché di attività commerciali con la presenza costante nell'impianto di personale per la gestione e la sorveglianza dello stesso.

ART. 15  
TUTELA DI BENI AMBIENTALI - ARCHITETTONICI.

1. Non può essere autorizzata l'installazione di impianti stradali di distribuzione di carburante nei seguenti casi:
  - nelle aree di pertinenza o limitrofe a edifici tutelati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
  - nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G. e comunque tali da impedire la visuale anche parziale, di beni di interesse storico-artistico-architettonico e/o di interferenza con particolari aggregati urbani di pregio ambientale come definiti dagli strumenti urbanistici.
2. Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Lgs. n. 42/04 sono consentiti solo impianti stradali di distribuzione di carburante con superfici pari a quelle definite all'art. 9, comma 1, lett. c), salvo deroga motivata del 10%, opportunamente realizzati con idonee opere di mascheramento atte a mitigare l'impatto visivo.

ART. 16  
ATTIVITA' COMPLEMENTARI

1. Gli esercizi commerciali di vicinato, le edicole e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono essere installati all'interno delle aree di servizio, nel rispetto della normativa vigente e dei relativi piani comunali di settore.
2. In attesa dell'emanazione dei criteri regionali, i Comuni possono, in deroga ai piani comunali di settore, autorizzare l'apertura di edicole e di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande all'interno degli impianti stradali di carburanti a condizione che sia accertata la presenza dei seguenti requisiti:

- superficie minima di servizio non inferiore a quanto previsto all'art. 9 lett. a) per i nuovi impianti e lett. b) e c) per quelli esistenti;
  - distanza minima da attività similari pari a 600 metri, ridotti a 200 all'interno dei centri abitati formalmente delimitati. Sono ritenuti similari tutti gli esercizi in cui è autorizzata la somministrazione di alimenti e bevande o la vendita di giornali e riviste anche congiuntamente ad altre attività;
  - superfici massime concedibili: mq 5 per le edicole e mq 30 per i pubblici esercizi;
  - orario di apertura e di chiusura uguale per tutte le attività esercitate all'interno dell'impianto di distribuzione di carburante, determinato ai sensi dell'art. 2 della DGR 3906/97.
3. Deve essere sempre prevista apposita area libera e per parcheggi, nel modo seguente:
    - a) l'area libera non deve essere inferiore al 270% della superficie di somministrazione;
    - b) l'area destinata a parcheggio, parte dell'area libera, non deve essere inferiore al 180% della superficie di vendita o di somministrazione con un minimo di mq 100;
    - c) per gli esercizi esistenti l'area libera e di parcheggio devono risultare in aggiunta alla superficie minima di servizio di cui all'art. 9, lett. b) e c) e devono essere organizzate in modo tale da non interferire con il livello di sicurezza e di funzionalità dell'impianto.
  1. Le autorizzazioni concesse in deroga ai piani di settore non possono essere trasferite in altro luogo.
  2. Ove vengano richieste superfici superiori a quelle fissate dal terzo alinea del comma 2, le stesse dovranno essere esaminate applicando integralmente le norme fissate dalla pianificazione di settore.

#### ART. 17

#### ATTIVITA' ACCESSORIE NELLE FASCE DI RISPETTO STRADALE

1. Nelle aree di pertinenza degli impianti di distribuzione di carburante situati all'interno delle fasce di rispetto stradali sono ammissibili, ai sensi dell'art. 2, comma 3 del D.L.gs. n. 32/98, le seguenti attività accessorie:
  - attività rivolte all'automezzo: lavaggio, grassaggio, gommista, officina meccanica, elettrauto, deposito di olio lubrificante e negozi che pongono in vendita prodotti prevalentemente al veicolo;
  - attività rivolte alla persona: bar, ristorante, tavole calde, edicole nonché negozi che pongono in vendita prodotti alimentari e non alimentari rivolti prevalentemente alla persona.
2. Per area di pertinenza dell'impianto stradale di distribuzione di carburante si intende l'area su cui insiste l'impianto.
3. In presenza di carenza di servizio e relativamente ad attività rivolte al mezzo quali il lavaggio, ove l'area su cui insiste l'impianto sia insufficiente per un corretto servizio all'utente e non sia oggettivamente possibile ampliarla, è da considerare area pertinente all'impianto anche l'area posta ai lati o antistante l'impianto, purché sia dimostrabile che le attività site nelle aree interessate formino tra loro un complesso funzionalmente unitario.

#### ART. 18

#### GRANDI DIRETTRICI DI TRAFFICO

1. I Comuni possono rilasciare autorizzazioni per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburante lungo le grandi direttrici di traffico, cioè direttrici di scorrimento che non interessino direttamente centri abitati, che siano dotate di almeno quattro corsie e che non presentino attraversamenti a raso non semaforizzati, a condizione che:

- a) la distanza minima tra impianti lungo la stessa direttrice di marcia sia superiore a Km 10;
  - b) i nuovi impianti possiedano i requisiti di cui agli artt. 8 e 9 del presente provvedimento;
  - c) non vada comunque superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun bacino provinciale dall'art. 4, comma 2;
  - d) venga prevista la realizzazione delle apposite corsie di accelerazione e di decelerazione o, in assenza di impianti speculari, della barriera spartitraffico.
2. In caso di più domande concorrenti deve essere accolta, secondo il seguente ordine di priorità:
- a) quella che prevede che la gestione del nuovo impianto venga affidata al gestore di un impianto dello stesso comune chiuso ai sensi dell'art. 11;
  - b) quella che presenta nel nuovo impianto la più completa gamma di prodotti;
  - c) quella che garantisce il maggior numero di servizi accessori nel nuovo impianto;
  - d) quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.
3. La grande viabilità (grandi direttrici di traffico) di penetrazione o di attraversamento del territorio dei comuni capoluogo di provincia non va considerata "grande direttrice di traffico", ma viabilità ordinaria. Lungo tali arterie possono essere rilasciate nuove concessioni per l'installazione di nuovi impianti stradali di carburanti purché:
- a) la distanza minima tra impianti, lungo la stessa direttrice di marcia, non sia inferiore a Km. 5;
  - b) i nuovi impianti possiedano i requisiti di cui agli artt. 8 e 9;
  - c) venga prevista la realizzazione delle corsie di accelerazione e di decelerazione o, in assenza di impianti speculari, la barriera spartitraffico.
4. Tra le grandi direttrici di traffico sono comprese anche le seguenti arterie:
- Verona - Legnago - Rovigo (innesto S.S. 16)
  - Affi - Castelnuovo
  - Casello Verona Nord - Pescantina (innesto SS12)
  - Tangenziale est di Verona
  - Complanare di Verona
  - Tronco stadio - Verona Nord
  - Nuova Statale del Santo (parte)
  - Strada dei Vivai (parte)
  - Tangenziale di Padova
  - Tangenziale di Treviso
5. L'elenco di cui al comma 4 deve considerarsi non esaustivo, essendo le arterie in questione soggette a revisione o integrazione da parte degli Enti proprietari della strada.

#### ART. 19 RETE GPL

1. I Comuni possono autorizzare la modifica degli impianti con l'aggiunta del prodotto gpl purché la distanza minima, in metri lineari, sia superiore a quella determinata, salvo deroga motivata nella misura massima del 10%, dalla seguente tabella:

Comuni fino a 10.000 abitanti	6.000
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	5.000
Comuni oltre 50.000 abitanti	4.000

2. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti. Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi lungo grandi direttrice o lungo la viabilità ordinaria all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le distanze

- vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est ovest).
3. Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata al comma 1 e i due impianti siano localizzati in comuni di classi di popolazione diverse, la distanza minima da rispettare è eguale alla media aritmetica delle distanze proprie a ciascuna delle classi.
  4. Agli impianti potenziati con il prodotto gpl il cui titolare, intestatario dell'unica autorizzazione, sia lo stesso gestore, può essere concessa una deroga alla distanza minima del 30%. Per tali impianti i Comuni devono inserire nell'autorizzazione la clausola secondo cui sia la titolarità, che la gestione dell'impianto non devono essere trasferite prima che siano trascorsi sei anni dalla modifica stessa, pena la revoca dell'autorizzazione.
  5. Le domande tra loro concorrenti concernenti la modifica mediante l'aggiunta del prodotto gpl dovranno essere accolte in base al seguente ordine di preferenza:
    - a) maggior distanza da impianti eroganti gpl;
    - b) maggior completezza del tipo di prodotti erogati;
    - c) maggior numero di automezzi rifornibili contemporaneamente, senza che ciò sia di pregiudizio alla circolazione stradale;
    - d) maggior erogato medio annuo dell'impianto negli ultimi tre anni;
    - e) idoneità al rifornimento di mezzi pubblici urbani;
    - f) quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.
  6. Gli impianti eroganti solo gpl possono essere potenziati con i prodotti benzine e gasolio a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9 e 13.

#### ART. 20 RETE METANO

1. I Comuni possono autorizzare la modifica degli impianti con l'aggiunta del prodotto metano purché la distanza minima, in metri lineari, sia superiore a quella determinata, salvo deroga motivata nella misura massima del 10%, dalla seguente tabella:

Comuni fino a 10.000 abitanti	7.000
Comuni da 10.001 a 50.000 abitanti	5.000
Comuni oltre 50.000 abitanti	4.000

2. Le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti. Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi lungo grandi direttrice o lungo la viabilità ordinaria all'interno di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, le distanze vanno misurate con riferimento al percorso stradale più breve fra due impianti lungo la stessa direttrice di marcia (nord-sud/est-ovest).
3. Nel caso in cui l'impianto da installare si trovi ad una distanza da un impianto esistente inferiore a quella fissata al comma 1 e i due impianti siano localizzati in comuni con classi di popolazione diverse, la distanza minima da rispettare è eguale alla media aritmetica delle distanze proprie di ciascuna delle classi.
4. Agli impianti modificati con l'aggiunta del prodotto metano il cui titolare, intestatario dell'unica autorizzazione, sia lo stesso gestore può essere concessa una deroga alla distanza minima del 30%. Per tali impianti i Comuni devono inserire nell'autorizzazione la clausola che sia la titolarità che la gestione dell'impianto non devono essere trasferite prima che siano trascorsi sei anni dalla modifica stessa, pena la revoca dell'autorizzazione.
5. Nel caso di domande concorrenti le stesse dovranno essere valutate secondo le seguenti priorità:
  - a) maggior distanza da eventuali impianti eroganti metano;

- b) maggior completezza del tipo di prodotti erogati;
  - c) maggior numero di automezzi rifornibili contemporaneamente;
  - d) maggior erogato medio annuo dell'impianto negli ultimi tre anni;
  - e) idoneità al rifornimento di mezzi pubblici urbani;
  - f) quella che, a parità di condizioni, è stata presentata per prima.
6. Gli impianti di metano possono essere potenziati con i prodotti benzine e gasolio a condizione che gli stessi siano in possesso dei requisiti di cui agli artt. 8, 9, 10 e 13 del presente provvedimento e non venga superato il numero massimo di impianti previsto per ciascun Comune.

#### ART. 21 IMPIANTO AD USO PRIVATO

1. L'autorizzazione all'installazione di un impianto di carburanti ad uso privato può essere rilasciata per i prodotti gasolio, gpl, metano e, in casi eccezionali, benzine, secondo le modalità di cui all'art. 7 della L.R. 23/03.
2. I serbatoi devono essere interrati. Possono essere autorizzati contenitori distributori mobili con capacità di stoccaggio non superiore a 9 mc, previa deroga dell'ispettorato interregionale dei VV.FF., salvo i casi di attività agricole, cave e cantieri e autotrasporto per i quali non serve la deroga.
3. Nel caso di cooperative o consorzi, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa, purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa, con l'esclusione di quelli adibiti ad uso personale.
4. E' vietata l'installazione di nuovi serbatoi di benzina, ad eccezione dei casi motivati da pubblico interesse o di attività imprescindibili dall'uso di tali prodotti.
5. Gli enti pubblici, le aziende speciali e le società a partecipazione pubblica nonché i soggetti gestori di servizi di pubblica utilità, autorizzati all'installazione di impianti di metano ad uso privato, possono stipulare accordi per rifornire presso tali impianti anche automezzi di proprietà di altri analoghi soggetti.

#### ART. 22 MODIFICHE IMPIANTI AD USO PRIVATO

1. Gli impianti ad uso privato possono essere modificati solamente con le seguenti modalità:
  - a) aumento dello stoccaggio e installazione di nuove colonnine di gasolio, di metano, di gpl;
  - b) sostituzione del prodotto esitato qualora ciò comporti l'erogazione di gasolio, di metano e di gpl al posto della benzina.
2. Le modifiche dell'impianto devono, in ogni caso, comportare l'eliminazione dei serbatoi e apparati per l'erogazione della benzina, salvo i casi di cui all'art. 21, comma 1.

#### ART. 23 IMPIANTI PER NATANTI

1. L'impianto di carburante per natanti è costituito da un unitario complesso commerciale per la vendita di prodotti destinati al rifornimento ed alla manutenzione dei natanti.
2. L'impianto è formato da uno o più apparecchi per l'erogazione del carburante, delle relative attrezzature e pertinenze ed è destinato all'esclusivo rifornimento dei natanti.



3. Il rilascio di autorizzazione, i relativi potenziamenti e modifiche a impianti di carburante per natanti, sono consentiti solo in presenza di reali e comprovate necessità.
4. L'impianto da autorizzare deve essere ubicato in posizione tale da rendere impossibile il rifornimento ai veicoli stradali.

#### ART. 24 VERIFICA DEI RISULTATI

1. I Comuni trasmettono alle Province, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero di impianti stradali, ad uso privato e per natanti in essere al 1° gennaio nel territorio comunale, evidenziando le variazioni intercorse durante l'anno precedente, vale a dire il numero di impianti chiusi, di nuova apertura, modificati e/o potenziati, trasmettendo per ciascuno i relativi dati tecnici.
2. La Provincia cura l'aggiornamento dell'evolversi della situazione della rete - sia per quanto riguarda la localizzazione che le caratteristiche degli impianti - con la produzione di un aggiornamento annuale dello stato della rete che ne registri le variazioni intercorse nel periodo e lo trasmette alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno, evidenziando la situazione esistente al 1° gennaio nonché tutte le variazioni intercorse durante l'anno precedente quali:
  - nuovi impianti;
  - impianti chiusi;
  - impianti ristrutturati;
  - impianti a cui sono state aggiunte le attività non-oil;
  - impianti modificati evidenziando quelli a cui è stato aggiunto il prodotto gpl e/o metano;
  - eventuale permanenza di impianti marginali (non serviti).
3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Provincia deve, inoltre, trasmettere alla Regione l'erogato provinciale, comunale e di ogni singolo impianto diviso per prodotto (benzina super senza piombo, gasolio, gpl e metano).
4. La Regione, entro il 30 giugno di ogni anno, trasmette al Ministero delle Attività Produttive, una relazione sullo stato della razionalizzazione della rete regionale dei distributori di carburante, evidenziando l'erogato medio annuo degli impianti ed il conseguente rapporto con l'erogato medio nazionale ed europeo.

#### ART. 25 NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Dalla data di pubblicazione nel BUR , le disposizioni di cui al presente provvedimento si applicano con effetto immediato ai procedimenti in corso di istruttoria riguardanti il rilascio di autorizzazioni all'installazione di nuovi impianti, nonché alle modifiche di impianti esistenti con l'aggiunta dei prodotti metano o GPL di cui agli artt. 13, 19 e 20.
2. Ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 2003, n. 23, le disposizioni di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 18 febbraio 1998, n. 3, cessano di avere applicazione alla data di pubblicazione nel BUR del presente provvedimento.

<b>TABELLA N°1</b> <i>(come modificata dalla D.G.R. 18 marzo 2005, n. 978)</i>		<b>ALLEGATO</b>
<b>COD. COMUNE</b>	<b>COMUNE</b>	<b>NUMERO MASSIMO IMPIANTI AMMISSIBILI</b>
<b>PROVINCIA DI BELLUNO</b>		
25001	AGORDO	3
25002	ALANO DI PIAVE	2
25003	ALLEGHE	2
25004	ARSIE'	1
25005	AURONZO DI CADORE	3
25006	BELLUNO	18
25007	BORCA DI CADORE	1
25008	CALALZO DI CADORE	1
25009	CANALE D'AGORDO	1
25010	CASTELLAVAZZO	1
25011	CENCENIGHE AGORDINO	1
25012	CESIOMAGGIORE	1
25013	CHIES D'ALPAGO	1
25014	CIBIANA DI CADORE	1
25015	COLLE SANTA LUCIA	1
25016	COMELICO SUPERIORE	1
25017	CORTINA D'AMPEZZO	7
25018	DANTA	1
25019	DOMEGGE DI CADORE	3
25020	FALCADE	2
25021	FARRA D'ALPAGO	2
25022	FELTRE	11
25023	FONZASO	2
25024	FORNO DI ZOLDO	1
25025	GOSALDO	1
25026	LAMON	1
25027	LA VALLE AGORDINA	1
25028	LENTIAI	2
25029	LIMANA	1
25030	LIVINALONGO DEL COL DI LANA	1
25031	LONGARONE	3

25032	LORENZAGO DI CADORE	1
25033	LOZZO DI CADORE	1
25034	MEL	2
25035	OSPITALE DI CADORE	1
25036	PEDAVENA	2
25037	PERAROLO DI CADORE	1
25038	PIEVE D'ALPAGO	1
25039	PIEVE DI CADORE	2
25040	PONTE NELLE ALPI	6
25041	PUOS D'ALPAGO	2
25042	QUERO	2
25043	RIVAMONTE AGORDINO	1
25044	ROCCA PIETORE	1
25045	S. GREGORIO DELLE ALPI	1
25046	S. NICOLO' DI COMELICO	1
25047	S. PIETRO DI CADORE	1
25048	SANTA GIUSTINA	3
25049	SAN TOMASO AGORDINO	1
25050	SANTO STEFANO DI CADORE	4
25051	SAN VITO DI CADORE	1
25052	SAPPADA	1
25053	SEDICO	4
25054	SELVA DI CADORE	1
25055	SEREN DEL GRAPPA	1
25056	SOSPIROLO	1
25057	SOVERZENE	1
25058	SOVRAMONTE	1
25059	TAIBON AGORDINO	1
25060	TAMBRE	1
25061	TRICHIANA	3
25062	VALLADA AGORDINA	1
25063	VALLE DI CADORE	1
25064	VAS	2
25065	VIGO DI CADORE	2
25066	VODO CADORE	1
25067	VOLTAGO AGORDINO	1
25068	ZOLDO ALTO	1
25069	ZOPPE' DI CADORE	1
	<b>totale</b>	<b>138</b>

## PROVINCIA DI PADOVA

28001 ABANO TERME	8
28002 AGNA	2
28003 ALBIGNASEGO	6
28004 ANGUILLARA VENETA	2
28005 ARQUA' PETRARCA	1
28006 ARRE	1
28007 ARZERGRANDE	1
28008 BAGNOLI DI SOPRA	1
28009 BAONE	1
28010 BARBONA	1
28011 BATTAGLIA TERME	1
28012 BOARA PISANI	1
28013 BORGORICCO	6
28014 BOVOLENTA	2
28015 BRUGINE	1
28016 CADONEGHE	4
28017 CAMPODARSEGO	6
28018 CAMPODORO	1
28019 CAMPOSAMPIERO	3
28020 CAMPO SAN MARTINO	4
28021 CANDIANA	2
28022 CARCERI	1
28023 CARMIGNANO DI BRENTA	3
28026 CARTURA	2
28027 CASALE DI SCODOSIA	2
28028 CASALSERUGO	1
28029 CASTELBALDO	1
28030 CERVARESE S.CROCE	2
28031 CINTO EUGANEO	1
28032 CITTADELLA	12
28033 CODEVIGO	5
28034 CONSELVE	4
28035 CORREZZOLA	2
28036 CURTAROLO	2
28106 DUE CARRARE	4
28037 ESTE	10
28038 FONTANIVA	3

28039 GALLIERA VENETA	3
28040 GALZIGNANO TERME	2
28041 GAZZO	1
28042 GRANTORTO	2
28043 GRANZE	1
28044 LEGNARO	2
28045 LIMENA	4
28046 LOREGGIA	2
28047 LOZZO ATESTINO	1
28048 MASERA' DI PADOVA	2
28049 MASI	2
28050 MASSANZAGO	1
28051 MEGLIADINO SAN FIDENZIO	2
28052 MEGLIADINO SAN VITALE	1
28053 MERLARA	1
28054 MESTRINO	3
28055 MONSELICE	15
28056 MONTAGNANA	5
28057 MONTEGROTTO TERME	4
28058 NOVENTA PADOVANA	2
28059 OSPEDALETTO EUGANEO	2
28060 PADOVA	91
28061 PERNUMIA	1
28062 PIACENZA D'ADIGE	1
28063 PIAZZOLA SUL BRENTA	4
28064 PIOMBINO DESE	4
28065 PIOVE DI SACCO	9
28066 POLVERARA	1
28067 PONSO	2
28068 PONTELONGO	2
28069 PONTE SAN NICOLO'	4
28070 POZZONOVO	1
28071 ROVOLON	3
28072 RUBANO	5
28073 SACCOLONGO	1
28074 SALETTO	2
28075 S. GIORGIO DELLE PERTICHE	4
28076 S. GIORGIO IN BOSCO	2
28077 S.MARTINO DI LUPARI	2
28078 SAN PIETRO IN GU	4
28079 S.PIETRO VIMINARIO	1

28080 S. GIUSTINA IN COLLE	2
28081 S. MARGHERITA D'ADIGE	1
28082 S.ANGELO DI PIOVE DI SACCO	4
28083 SANT'ELENA	1
28084 SANT'URBANO	1
28085 SAONARA	3
28086 SELVAZZANO DENTRO	2
28087 SOLESINO	3
28088 STANGHELLA	3
28089 TEOLO	3
28090 TERRASSA PADOVANA	1
28091 TOMBOLO	3
28092 TORREGLIA	2
28093 TREBASELEGHE	2
28094 TRIBANO	1
28095 URBANA	1
28096 VEGGIANO	2
28097 VESCOVANA	1
28098 VIGHIZZOLO D'ESTE	1
28099 VIGODARZERE	3
28100 VIGONZA	7
28101 VILLA DEL CONTE	2
28102 VILLA ESTENSE	1
28103 VILLAFRANCA PADOVANA	2
28104 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO	3
28105 VO	2
<b>totale</b>	<b>369</b>

### **PROVINCIA DI ROVIGO**

29001 ADRIA	10
29002 ARIANO NEL POLESINE	3
29003 ARQUA' POLESINE	4
29004 BADIA POLESINE	3
29005 BAGNOLO DI PO	1
29006 BERGANTINO	1
29007 BOSARO	1
29008 CALTO	1
29009 CANARO	3
29010 CANDA	1
29011 CASTELGUGLIELMO	1

29012 CASTELMASSA	4
29013 CASTELNOVO BARIANO	2
29014 CENESELLI	1
29015 CEREGNANO	1
29017 CORBOLA	1
29018 COSTA' DI ROVIGO	1
29019 CRESPINO	1
29021 FICAROLO	2
29022 FIESSO UMBERTIANO	1
29023 FRASSINELLE POLESINE	1
29024 FRATTA POLESINE	1
29025 GAIBA	1
29026 GAVELLO	1
29027 GIACCIANO CON BARUCHELLA	4
29028 GUARDA VENETA	1
29029 LENDINARA	4
29030 LOREO	1
29031 LUSIA	1
29032 MELARA	2
29033 OCCHIOBELLO	4
29034 PAPOZZE	1
29035 PETTORAZZA	1
29036 PINCARA	1
29037 POLESELLA	3
29038 PONTECCHIO POLESINE	1
29039 PORTO TOLLE	7
29052 PORTOVIRO	8
29040 ROSOLINA	6
29041 ROVIGO	32
29042 SALARA	1
29043 SAN BELLINO	3
29044 SAN MARTINO DI VENEZZE	2
29045 STIENTA	3
29046 TAGLIO DI PO	5
29047 TRECENTA	1
29048 VILLADOSE	3
29049 VILLAMARZANA	1
29050 VILLANOVA DEL GHEBBO	1
29051 VILLANOVA MARCHESANA	1
<b>totale</b>	<b>145</b>

## PROVINCIA DI TREVISO

26001 ALTIVOLE	4
26002 ARCADE	1
26003 ASOLO	5
26004 BORSO DEL GRAPPA	1
26005 BREDÀ DI PIAVE	1
26006 CAERANO DI SAN MARCO	5
26007 CAPPELLA MAGGIORE	1
26008 CARBONERA	4
26009 CASALE SUL SILE	6
26010 CASIER	1
26011 CASTELCUCCO	2
26012 CASTELFRANCO VENETO	16
26013 CASTELLO DI GODEGO	4
26014 CAVASO DEL TOMBA	2
26015 CESSALTO	3
26016 CHIARANO	1
26017 CIMADOLMO	1
26018 CISON DI VALMARINO	2
26019 CODOGNE'	2
26020 COLLE UMBERTO	2
26021 CONEGLIANO	12
26022 CORDIGNANO	3
26023 CORNUDA	2
26024 CRESpano DEL GRAPPA	2
26025 CROCETTA DEL MONTELLO	3
26026 FARRA DI SOLIGO	2
26027 FOLLINA	2
26028 FONTANELLE	3
26029 FONTE	3
26030 FREGONA	2
26031 GAIARINE	2
26032 GIAVERA DEL MONTELLO	2
26033 GODEGA DI SANT'URBANO	4
26034 GORGO AL MONTICANO	1
26035 ISTRANA	3
26036 LORIA	3
26037 MANSUE'	2
26038 MARENO DI PIAVE	2
26039 MASER	2



26040 MASERADA SUL PIAVE	3
26041 MEDUNA DI LIVENZA	1
26042 MIANE	1
26043 MOGLIANO VENETO	9
26044 MONASTIER DI TREVISO	1
26045 MONFUMO	1
26046 MONTEBELLUNA	12
26047 MORGANO	2
26048 MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1
26049 MOTTA DI LIVENZA	4
26050 NERVESA DELLA BATTAGLIA	5
26051 ODERZO	11
26052 ORMELLE	3
26053 ORSAGO	1
26054 PADERNO DEL GRAPPA	1
26055 PAESE	5
26056 PEDEROBBA	2
26057 PIEVE DI SOLIGO	4
26058 PONTE DI PIAVE	4
26059 PONZANO VENETO	2
26060 PORTOBUFFOLE'	2
26061 POSSAGNO	1
26062 POVEGLIANO	1
26063 PREGANZIOL	5
26064 QUINTO DI TREVISO	2
26065 REFRONTOLO	1
26066 RESANA	3
26067 REVINE LAGO	1
26068 RIESE PIO X	3
26069 RONCADE	5
26070 SALGAREDA	2
26071 SAN BIAGIO DI CALLALTA	9
26072 SAN FIOR	5
26073 SAN PIETRO DI FELETTO	2
26074 SAN POLO DI PIAVE	2
26075 SANTA LUCIA DI PIAVE	2
26076 SAN VENDEMIANO	6
26077 SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	2
26078 SARMEDE	1
26079 SEGUSINO	1
26080 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	4

26081 SILEA	3
26082 SPRESIANO	1
26083 SUSEGANA	6
26084 TARZO	2
26085 TREVIGNANO	7
26086 TREVISO	36
26087 VALDOBBIADENE	5
26088 VAZZOLA	3
26089 VEDELAGO	7
26090 VIDOR	2
26091 VILLORBA	10
26092 VITTORIO VENETO	8
26093 VOLPAGO DEL MONTELLO	4
26094 ZENSON DI PIAVE	1
26095 ZERO BRANCO	3
<b>totale</b>	<b>350</b>

#### **PROVINCIA DI VENEZIA**

27001 ANNONE VENETO	1
27002 CAMPAGNA LUPIA	4
27003 CAMPOLONGO MAGGIORE	3
27004 CAMPONOGARA	4
27005 CAORLE	5
27044 CAVALLINO TREPORTI	6
27006 CAVARZERE	5
27007 CEGGIA	2
27008 CHIOGGIA	18
27009 CINTO CAOMAGGIORE	1
27010 CONA	1
27011 CONCORDIA SAGITTARIA	4
27012 DOLO	6
27013 ERACLEA	6
27014 FIESSO D'ARTICO	4
27015 FOSSALTA DI PIAVE	2
27016 FOSSALTA DI PORTOGRUARO	3
27017 FOSSO'	3
27018 GRUARO	2
27019 JESOLO	21
27020 MARCON	2
27021 MARTELLAGO	4

27022	MEOLO	1
27023	MIRA	13
27024	MIRANO	9
27025	MUSILE DI PIAVE	5
27026	NOALE	6
27027	NOVENTA DI PIAVE	4
27028	PIANIGA	6
27029	PORTOGRUARO	14
27030	PRAMAGGIORE	1
27031	QUARTO D'ALTINO	3
27032	SALZANO	3
27033	SAN DONA' DI PIAVE	12
27034	SAN MICHELE AL TAGLIAMENTO	7
27035	SANTA MARIA DI SALA	2
27036	SANTO STINO DI LIVENZA	8
27037	SCORZE'	8
27038	SPINEA	7
27039	STRA	1
27040	TEGLIO VENETO	1
27041	TORRE DI MOSTO	1
27042	VENEZIA	70
27043	VIGONOVO	3
	<b>totale</b>	<b>292</b>

### **PROVINCIA DI VERONA**

23001	AFFI	1
23002	ALBAREDO D'ADIGE	4
23003	ANGIARI	1
23004	ARCOLE	1
23005	BADIA CALAVENA	2
23006	BARDOLINO	5
23007	BELFIORE	1
23008	BEVILACQUA	1
23009	BONAVIGO	1
23010	BOSCHI S. ANNA	1
23011	BOSCO CHIESANUOVA	2
23012	BOVOLONE	6
23013	BRENTINO BELLUNO	1
23014	BRENZONE	2
23015	BUSSOLENGO	10

23016 BUTTAPIETRA	1
23017 CALDIERO	1
23018 CAPRINO VERONESE	3
23019 CASALEONE	2
23020 CASTAGNARO	1
23021 CASTEL D'AZZANO	2
23022 CASTELNUOVO DEL GARDA	5
23023 CAVAION VERONESE	2
23024 CAZZANO DI TRAMIGNA	1
23025 CERIA	7
23026 CERRO VERONESE	1
23027 COLOGNA VENETA	3
23028 COLOGNOLA AI COLLI	3
23029 CONCAMARISE	1
23030 COSTERMANO	1
23031 DOLCE'	1
23032 ERBE'	1
23033 ERBEZZO	1
23034 FERRARA DI MONTE BALDO	1
23035 FUMANE	1
23036 GARDA	2
23037 GAZZO VERONESE	2
23038 GREZZANA	5
23039 ILLASI	2
23040 ISOLA DELLA SCALA	5
23041 ISOLA RIZZA	2
23042 LAVAGNO	3
23043 LAZISE	5
23044 LEGNAGO	11
23045 MALCESINE	2
23046 MARANO DI VALPOLICELLA	1
23047 MEZZANE DI SOTTO	1
23048 MINERBE	3
23049 MONTECCHIA DI CROSARA	1
23050 MONTEFORTE D'ALPONE	2
23051 MOZZECANE	1
23052 NEGRAR	5
23053 NOGARA	5
23054 NOGAROLE ROCCA	3
23055 OPPEANO	4
23056 PALU'	1

23057 PASTRENGO	1
23058 PESCANTINA	3
23059 PESCHIERA DEL GARDA	8
23060 POVEGLIANO VERONESE	2
23061 PRESSANA	1
23062 RIVOLI VERONESE	2
23063 RONCA'	1
23064 RONCO ALL'ADIGE	3
23065 ROVERCHIARA	1
23066 ROVEREDO DI GUA'	1
23067 ROVERE' VERONESE	2
23068 SALIZZOLE	1
23069 SAN BONIFACIO	9
23070 SAN GIOVANNI ILARIONE	2
23071 SAN GIOVANNI LUPATOTO	8
23072 SANGUINETTO	3
23073 SAN MARTINO BUON ALBERGO	9
23074 SAN MAURO DI SALINE	1
23075 SAN PIETRO DI MORUBIO	2
23076 SAN PIETRO IN CARIANO	6
23077 SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA	7
23078 SANT'ANNA D'ALFAEDO	2
23079 SAN ZENO DI MONTAGNA	1
23080 SELVA DI PROGNO	1
23081 SOAVE	2
23082 SOMMACAMPAGNA	6
23083 SONA	4
23084 SORGA'	1
23085 TERRAZZO	1
23086 TORRI DEL BENACO	1
23087 TREGNAGO	3
23088 TREVENZUOLO	1
23089 VALEGGIO SUL MINCIO	4
23090 VELO VERONESE	1
23091 VERONA	94
23092 VERONELLA	2
23093 VESTENANOVA	2
23094 VIGASIO	2
23095 VILLA BARTOLOMEA	3
23096 VILLAFRANCA DI VERONA	13
23097 ZEVIO	7

23098 ZIMELLA	2
<b>totale</b>	<b>370</b>

**PROVINCIA DI VICENZA**

24001 AGUGLIARO	1
24002 ALBETTONE	1
24003 ALONTE	1
24004 ALTAVILLA VICENTINA	4
24005 ALTISSIMO	1
24006 ARCUGNANO	2
24007 ARSIERO	1
24008 ARZIGNANO	7
24009 ASIAGO	6
24010 ASIGLIANO VENETO	1
24011 BARBARANO VICENTINO	2
24012 BASSANO DEL GRAPPA	20
24013 BOLZANO VICENTINO	3
24014 BREGANZE	4
24015 BRENDOLA	3
24016 BRESSANVIDO	1
24017 BROGLIANO	1
24018 CALDOGNO	2
24019 CALTRANO	1
24020 CALVENE	1
24021 CAMISANO VICENTINO	6
24022 CAMPIGLIA DEI BERICI	1
24023 CAMPOLONGO SUL BRENTA	1
24024 CARRE'	3
24025 CARTIGLIANO	1
24026 CASSOLA	6
24027 CASTEGNERO	1
24028 CASTELGOMBERTO	3
24029 CHIAMPO	4
24030 CHIUPPANO	1
24031 CISON DEL GRAPPA	1
24032 COGOLLO DEL CENGIO	1
24033 CONCO	2
24034 CORNEDO VICENTINO	3
24035 COSTABISSARA	4
24036 CREAZZO	4

24037 CRESPADORO	1
24038 DUEVILLE	3
24039 ENEGO	1
24040 FARA VICENTINO	1
24041 FOZA	1
24042 GALLIO	2
24043 GAMBELLARA	2
24044 GAMBUGLIANO	1
24045 GRANCONA	1
24046 GRISIGNANO DI ZOCCO	2
24047 GRUMOLO DELLE ABBADESSE	2
24048 ISOLA VICENTINA	1
24049 LAGHI	1
24050 LASTEBASSE	1
24051 LONGARE	1
24052 LONIGO	6
24053 LUGO DI VICENZA	1
24054 LUISIANA	1
24055 MALO	5
24056 MARANO VICENTINO	3
24057 MAROSTICA	5
24058 MASON VICENTINO	2
24059 MOLVENA	1
24060 MONTEBELLO VICENTINO	5
24061 MONTECCHIO MAGGIORE	12
24062 MONTECCHIO PRECALCINO	2
24063 MONTE DI MALO	1
24064 MONTEGALDA	1
24065 MONTEGALDELLA	1
24066 MONTEVIALE	1
24067 MONTICELLO CONTE OTTO	2
24068 MONTORSO VICENTINO	1
24069 MOSSANO	1
24070 MUSSOLENTE	2
24071 NANTO	1
24072 NOGAROLE VICENTINO	1
24073 NOVE	2
24074 NOVENTA VICENTINA	6
24075 ORGIANO	1
24076 PEDEMONTE	1
24077 PIANEZZE	1

24078 PIOVENE ROCCHETTE	2
24079 POIANA MAGGIORE	1
24080 POSINA	1
24081 POVE DEL GRAPPA	2
24082 POZZOLEONE	1
24083 QUINTO VICENTINO	2
24084 RECOARO TERME	2
24085 ROANA	3
24086 ROMANO D'EZZELINO	3
24087 ROSA'	4
24088 ROSSANO VENETO	3
24089 ROTZO	1
24090 SALCEDO	1
24091 SANDRIGO	4
24092 SAN GERMANO DEI BERICI	1
24093 SAN NAZARIO	1
24094 SAN PIETRO MUSSOLINO	1
24095 SANTORSO	2
24096 SAN VITO DI LEGUZZANO	2
24097 SARCEDO	2
24098 SAREGO	1
24099 SCHIAVON	2
24100 SCHIO	13
24101 SOLAGNA	1
24102 SOSSANO	3
24103 SOVIZZO	2
24104 TEZZE SUL BRENTA	4
24105 THIENE	9
24106 TONEZZA DEL CIMONE	1
24107 TORREBELVICINO	1
24108 TORRI DI QUARTESOLO	4
24110 TRISSINO	1
24111 VALDAGNO	4
24112 VALDASTICO	2
24113 VALLI DEL PASUBIO	2
24114 VALSTAGNA	1
24115 VELO D'ASTICO	1
24116 VICENZA	60
24117 VILLAGA	1
24118 VILLAVERLA	2
24119 ZANE'	3



24120 ZERMEGHEDO	1
24121 ZOVENCEDO	1
24122 ZUGLIANO	1
<b>totale</b>	<b>352</b>